

COMUNE DI GIAVENO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL 22 DICEMBRE 2022
(N. 33)

OGGETTO: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente (non dirigente) per l'anno 2022 e compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente (non dirigente) anno 2022 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso gli uffici del Servizio Finanziario dell'Ente si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Signori Dott. Mauro Casalegno (Presidente), Dott. Teodoro Passini (Componente) e Dott. Cesare Spalluto (Componente), con l'assistenza della Rag. Luisella Bonaudo, Responsabile del Servizio finanziario, e della Rag. Mariella Versino, Responsabile del Servizio Personale.

Premesso:

- che in data 15/12/2022 la Responsabile del Servizio finanziario ha trasmesso, a mezzo posta elettronica ordinaria, la seguente documentazione - in copia - relativa al contratto decentrato integrativo per il personale dipendente (non dirigente) anno 2022:
 - a) D.G.C. n. 154/2022 del 29/11/2022 ad oggetto "*Fondo destinato al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente (F.R.D.) anno 2022. Indirizzi per la costituzione e l'utilizzo della parte variabile, approvazione progetti obiettivo e direttive per la contrattazione decentrata integrativa*";
 - b) Determinazione della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 557 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "*Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022*";
 - c) pre-intesa contratto collettivo integrativo (CCDI) anno 2022 siglata in data 01/12/2022;
 - d) proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 173 del 2022 avente ad oggetto: "*Approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente - Proroga 2022 parte giuridica CCDI 2019/21 ed accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie anno 2022*";
 - e) schema di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, per il personale del Comune di Giaveno, relativo all'anno 2022.
- che è stata altresì acquisita la Determinazione della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 393 del 07/09/2022 avente ad oggetto: "*Costituzione del Fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2022 - parte stabile*".

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la documentazione più sopra indicata e, all'esito delle proprie verifiche, è in grado di riferire quanto segue.



Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare delle seguenti:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti:

- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- L'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visti i sottoindicati atti amministrativi:

- la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 29/11/2022 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022;
- la Determinazione della Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 557 del 30/11/2022 avente ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2022”;*

Richiamato il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminato lo schema di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per il personale relativo all’anno 2022, redatta dalla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria generale e Personale e dalla Responsabile del Servizio Personale;

Preso atto della quantificazione del Fondo risorse decentrate, come definita per la parte stabile con Determinazione della Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria

generale e Personale n. 393 del 07/09/2022 e per la parte variabile con Deliberazione della Giunta Comunale n. 154/2022 del 29/11/2022, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2022	2022	2016	Differenza
Risorse stabili soggette al limite			
Unico importo consolidato Fondo anno 2017 - Art. 67, co. 1, CCNL 21/05/2018	248.489,00		
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	7.485,01		
Totale risorse stabili	255.974,01	248.489,00	7.485,01
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione "consolidata" - Art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010	26.531,00	26.531,00	
Totale decurtazioni risorse stabili	26.531,00	26.531,00	-
Totale risorse stabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	229.443,01	221.958,00	7.485,01
Risorse variabili soggette al limite			
RIA personale cessato nell'anno precedente - Art. 67, co. 3, lett. d CCNL 2016/2018	994,64		
Risparmi accertati a consuntivo anno 2022 - Art. 67, co. 3, lett. e	5.946,36		
Recupero PEO dipendente	2.408,02		
1,2 % monte salari anno 1997 - Art. 67, co. 3, lett. h	20.228,00		
Obiettivi piano delle performance - Art. 67, co. 3, lett. i	26.758,16		
Totale risorse variabili	56.335,18		
Decurtazioni risorse variabili	-		
Totale decurtazioni risorse variabili	-		
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	56.335,18	35.550,00	20.785,18
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2022 soggetto al limite al netto delle decurtazioni	285.778,19	257.508,00	28.270,19
Risorse stabili NON soggette al limite			
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	6.332,00		
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	3.332,00		
Totale risorse stabili NON soggette al limite	9.664,00	-	-
Risorse variabili NON soggette al limite			
Incentivi funzioni tecniche	47.145,19		
Incentivi avvocatura	-		
ISTAT	-		
Sub-totale	47.145,19		
Totale risorse variabili NON soggette al limite	47.145,19	-	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2022 al netto delle decurtazioni	342.587,38	257.508,00	85.079,38
VERIFICA DEL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017	2022	2016	Differenza
Totale Fondo Risorse Personale anno 2022 soggetto al limite, al netto delle decurtazioni	285.778,19	257.508,00	28.270,19
Retribuzione di posizione e di risultato delle Pos. Organizzative imputate a bilancio	128.750,00	158.226,00	-29.476,00
Segretario Generale (quota retribuz. posiz., risultato, magg. posiz. e "galleggiamento")	36.825,40	43.694,99	-6.869,59
Fondo lavoro straordinario e altre voci	38.487,00	38.487,00	0,00
TOTALE VERIFICA ART. 23, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017	489.840,59	497.915,99	-8.075,40
LIMITE RISPETTATO			

Verificato che il Fondo per le risorse decentrate anno 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Rilevato che:

- le risorse decentrate stabili (pari a complessivi € 239.107,01) e le risorse decentrate variabili (pari a complessivi € 103.480,37) del Fondo relativo all'anno 2022 (i cui atti costitutivi formalmente approvati sono stati indicati in premessa) sono state costituite in conformità con quanto stabilito dal CCNL 21/05/2018 e dai CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate, nonché dalle disposizioni normative primarie e secondarie richiamate in premessa, come attestato altresì dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria generale e Personale e dalla Responsabile del Servizio Personale nello schema di Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che supporta la pre-intesa di contratto collettivo integrativo;
- l'ammontare della decurtazione del Fondo operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, quantificata in Euro 26.531,00, è stata resa permanente a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;
- secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, le risorse destinate nell'anno 2022 al trattamento accessorio del personale (al netto delle voci espressamente escluse) non superano il corrispondente importo determinato nel 2016;
- le risorse decentrate stabili, dall'analisi degli atti più sopra menzionati, finanziano tutti gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità, quali l'indennità di comparto, le progressioni economiche orizzontali consolidate (nell'anno 2022 non sono previste assegnazioni di nuove PEO), l'indennità professionale del personale educativo degli asili nido, l'indennità di turno, l'indennità condizioni di lavoro e l'indennità per il servizio esterno del personale polizia locale e in parte gli istituti aventi carattere di variabilità e temporaneità (voci di salario accessorio);
- le risorse decentrate variabili sono state predisposte in applicazione degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale e dei progetti obiettivo da essa approvati (D.G.C. n. 154 del 29/11/2022);
- le spese relative al Fondo Risorse Decentrate 2022 (ed i relativi oneri riflessi) hanno trovato regolare previsione nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente ed integrale copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2022, nel rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale;
- l'ipotesi di Contratto Integrativo decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3-*quinqüies* del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.

Sulla scorta della premessa descrittiva e dei contenuti degli atti sopradescritti;

- Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- Visti gli art. 40, 40-bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Certifica

- che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e contrattuali, nel limite dell'importo complessivo di Euro 342.587,38;
- la compatibilità del C.C.D.I. con le vigenti disposizioni di Legge e di C.C.N.L. e la compatibilità dei costi del precitato C.C.D.I. con i vincoli di bilancio per l'esercizio 2022;
- la regolarità dello schema di Relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al Fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alle indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Mauro Casalegno

Dott. Teodoro Passini

Dott. Cesare Spalluto

